

SRG07 - Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages

Codice intervento (SM)	SRG07
Nome intervento	cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages
Tipo di intervento	COOP(77) - Cooperazione

Finalità e descrizione dell'intervento

L'intervento sostiene la preparazione e l'attuazione di progetti integrati e strategie smart village intesi come progetti di cooperazione articolati in una o più operazioni, condivisi da parte di gruppi di beneficiari pubblici e/o privati, relativi a specifici settori/ambiti per favorire in tutte le aree rurali l'uso di soluzioni innovative, mettendo in atto anche eventuali soluzioni possibili offerte dalle tecnologie digitali e dalla multifunzionalità agricola e forestale, capaci di: generare ricadute positive economiche, sociali e ambientali; contrastare fenomeni di spopolamento e abbandono; rafforzare le relazioni e scambi fra le zone rurali e/o con quelle urbane.

In particolare, nelle aree più bisognose, di dimensione limitata (comuni/agggregazioni di comuni), l'intervento assume rilevanza per sostenere l'attivazione di comunità di attori al fine di favorire: approcci innovativi (organizzativi, di processo, prodotto, sociale); la creazione di economie di scala; sviluppare l'economia circolare e inclusiva in vari settori (produttivi, turistici, ambientali, socio-culturali); migliorare la qualità della vita a livello locale e potenziare i servizi alla popolazione.

L'intervento sostiene la preparazione e l'attuazione di strategie/progetti di cooperazione afferenti ad uno degli ambiti di seguito descritti.

Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali - Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

- a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali;
- b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;
- c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;
- d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione;
- e) la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumenti di valorizzazione delle varietà locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse o degradate e dei terreni agricoli inutilizzati.

Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali - Filiere Forestali

Sostegno a progetti di cooperazione aventi ad oggetto la costituzione di accordi di foresta e di filiere locali bosco-legno che possono coinvolgere proprietari e gestori forestali e imprese di utilizzazione e trasformazione del legno, al fine di:

- rafforzare i mercati locali
- organizzare processi di lavoro coordinati
- condividere impianti e risorse
- incrementare processi di valorizzazione e utilizzo a cascata dei prodotti legnosi, di sviluppo dell'economia circolare e di riduzione degli sprechi, anche costituendo filiere locali per gestire le biomasse forestali, nonché l'eventuale trattamento e il loro utilizzo a fini energetici e per lo sviluppo della bioeconomia.

Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica

322d22e5



Sostegno a progetti di cooperazione aventi ad oggetto la creazione o lo sviluppo di aggregazioni di soggetti che, in sinergia con enti pubblici strutturano, in forma condivisa e in coerenza con la programmazione locale, servizi al territorio legati alle attività sociali e didattiche da svolgere presso le aziende agricole.

Cooperazione per la sostenibilità ambientale - Cooperazione agro-climatico-ambientale

Sostegno a progetti di cooperazione finalizzati a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e le emissioni collegate al settore agro-zootecnico, utilizzare in maniera efficiente le risorse idriche, salvaguardare il suolo, preservare la biodiversità *agraria e naturalistica mediante l'aggregazione fra aziende agricole e/o forestali*, enti e attori locali impegnati nella gestione delle risorse ambientali.

Cooperazione per la sostenibilità ambientale - Biodiversità agraria

L'ambito prevede il sostegno a progetti di cooperazione finalizzati a sviluppare attività in rete, in accompagnamento ai Progetti di Conservazione della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare, *sostenuti dall'intervento SRA16 - "ACA16 - Conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma"*, realizzati dagli Enti pubblici partner del gruppo di cooperazione.

Cooperazione per la sostenibilità ambientale - Cooperazione Forestale

Sostegno a progetti di cooperazione aventi ad *oggetto la costituzione e l'avvio o la realizzazione di* nuove iniziative di consorzi o associazioni tra i proprietari e conduttori di terreni forestali aventi natura privata o mista pubblica-privata, cui possono partecipare anche imprese di utilizzazione e trasformazione del legname, ed altri soggetti.

Tali forme di aggregazione hanno l'obiettivo di gestire in forma aggregata le superfici agrosilvopastorali sottoponendole a uno o più piani di gestione forestale e favorendo la gestione sostenibile e multifunzionale del bosco e l'incremento, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse forestali e silvopastorali.

Tipologie di spese ammissibili

Rispetto al quadro delle spese ammissibili e non ammissibili di cui al Capitolo 10 del CSR 2023-2027 si precisa quanto segue.

Il sostegno **copre solo i costi di cooperazione** e, per le operazioni attuate, utilizza i fondi provenienti da altri interventi per lo sviluppo rurale.

In altri termini, l'intervento copre i costi di esercizio della cooperazione e i costi specifici del progetto di cooperazione, utilizzando, per la copertura dei costi delle altre operazioni attuate, e funzionali alla sua realizzazione, i fondi provenienti da altri tipi di intervento per lo sviluppo rurale (progettazione integrata).

Spese ammissibili

- costi per studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, acquisizione di consulenze specifiche, stesura di piani o di documenti equivalenti
- costi di esercizio e amministrativi della cooperazione, compresi i costi legali per la costituzione del partenariato
- costi per divulgazione di studi, di informazioni sulla progressione e i risultati del progetto, predisposizione di materiale informativo (anche digitale)
- costi per l'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo
- costi per l'attività di monitoraggio del progetto
- costi per attività promozionali

Nell'ambito dei suddetti costi, sono ammissibili le seguenti spese:

1. amministrative e legali per la costituzione del gruppo
2. personale
3. missioni e trasferte
4. materiale di consumo



322d22e5



5. spese per acquisizione di servizi e consulenze
6. animazione del territorio
7. divulgazione dei risultati del Progetto
8. informazione e comunicazione
9. altre spese necessarie al funzionamento delle attività, quali utenze, affitti, spese generali (costi indiretti).

Principi di selezione

- 1 - Composizione e caratteristiche del partenariato
- 2 - Caratteristiche della Strategia/Progetto
- 3 - Territorializzazione

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari

I beneficiari devono configurarsi come:

- partenariati pubblico e/o privati di nuova costituzione che individuano un capofila
- partenariati pubblico e/o privati già costituiti e con forma giuridica riconosciuta che individuano un capofila o un legale rappresentante.

L'intervento non sostiene partenariati e forme di cooperazione che coinvolgano esclusivamente organismi di ricerca, così come stabilito dall' art. 77, par. 5, del Regolamento (UE) 2021/2115.

CR05 – L'intervento sostiene nuove forme di cooperazione ma anche forme di cooperazione già esistenti qualora avviano una nuova attività come da art. 77, par. 2, del Regolamento (UE) n. 2021/2115

CR06 - Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti/entità ed essere rappresentati da un soggetto capofila e/o rappresentante legale che si configura come responsabile amministrativo e finanziario e coordinatore delle strategie/progetti di cooperazione

Specificazione

R/CR01 - Le forme di cooperazione (Gruppo di Cooperazione GC o forme associative costituite in soggetti giuridici) devono dotarsi di un regolamento interno che evidenzia i ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità attuative e finanziarie nella gestione del sostegno ricevuto

R/CR02 - Il GC deve aver conferito un mandato di rappresentanza al partner mandatario, che assume la funzione di leader coordinatore e che presenta la domanda

CR07 – I partenariati e le forme di cooperazione non devono coinvolgere esclusivamente organismi di ricerca

R/CR03 - I componenti del gruppo di cooperazione devono avere sede operativa sul territorio regionale

R/CR04 - Le imprese partner devono essere PMI come definite nei Regolamenti UE

Specificazioni per "ambito" di cooperazione



322d22e5



Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali – Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

R/CR05 - Il gruppo di cooperazione è composto da: Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo o i soggetti componenti indicati dall'art. 13, comma 2, della Legge n. 194/2015

R/CR06 - Il GC deve costituirsi o essersi costituito secondo una delle seguenti forme:

Associazione temporanea di scopo, associazione temporanea di impresa, Contratto di rete.

R/CR07 - I progetti possono essere presentati anche da un soggetto (pubblico o privato) mandatario di partenariati, composti dai soggetti richiamati dalla stessa legge, volti alla costituzione delle Comunità e alla realizzazione delle attività sopra citate.

Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali - Filiere Forestali

R/CR08 - Il GC deve costituirsi o essersi costituito secondo una delle seguenti forme: Associazione temporanea di scopo, associazione temporanea di impresa, accordi di foresta.

R/CR09 - Il GC deve essere costituito da soggetti compresi tra:

- proprietari o titolari di altri diritti reali di boschi o di superfici silvopastorali
- imprese boschive o imprese agricole
- imprese di lavorazione e trasformazione del legno e di altri prodotti del bosco
- altri soggetti che svolgono lavori attinenti alle attività del GC.

Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica

R/CR10 - Il gruppo di cooperazione deve essere costituito da almeno una impresa agricola fattoria sociale e/o didattica ed un Ente pubblico

R/CR11 - Il GC deve costituirsi o essersi costituito secondo una delle seguenti forme:

Associazione temporanea di scopo, associazione temporanea di impresa, Contratto di rete

R/CR12 - Il GC deve essere costituito da soggetti compresi tra:

- Imprese
- Enti pubblici
- Enti del terzo settore.

Cooperazione per la sostenibilità ambientale – cooperazione agro climatico ambientale

R/CR13 - Il GC deve essere costituito da soggetti privati e pubblici e deve includere almeno due soggetti rappresentati da imprese agricole e loro associazioni, Enti di ricerca, organismi di formazione e di consulenza, associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi, Enti pubblici.

R/CR14 - Il GC deve costituirsi o essersi costituito secondo una delle seguenti forme: Associazione temporanea di scopo, associazione temporanea di impresa, Contratto di rete.

Cooperazione per la sostenibilità ambientale- Biodiversità agraria

R/CR15 - Il GC deve essere costituito dagli Enti pubblici partecipanti all'intervento SRA16.



322d22e5



R/CR16 - Il GC deve costituirsi o essersi costituito secondo una delle seguenti forme:
Associazione temporanea di scopo, associazione temporanea di impresa, Contratto di rete.

Cooperazione per la sostenibilità ambientale - Cooperazione forestale

R/CR17 - Il GC deve costituirsi o essersi costituito secondo una delle seguenti forme: associazione forestale, consorzio forestale.

R/CR18 - Il GC deve essere costituito da soggetti compresi tra:

- proprietari o titolari di altri diritti reali di boschi o di superfici silvopastorali, che conferiscono i terreni in gestione al consorzio/associazione
- imprese boschive o imprese agricole
- imprese di lavorazione e trasformazione del legno e di altri prodotti del bosco
- altri soggetti che svolgono lavori attinenti alle attività del consorzio/associazione.

R/CR19 - Almeno la metà dei componenti del GC deve essere titolare del diritto di proprietà/conduzione del bene agrosilvopastorale.

Condizioni di ammissibilità dell'intervento

Ogni strategia/progetto di cooperazione deve:

CR01- Essere presentata con un piano di attività in cui vengono definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi che si prevede di realizzare, crono programma delle attività e relativi importi previsti (piano finanziario)

CR02 - Riferirsi ad un ambito di cooperazione

CR03 - Prevedere l'avvio di nuove attività così come stabilito dall' art. 77, par. 2, del Regolamento (UE) n. 2021/2115

CR04 - Prevedere il sostegno alle attività di gestione e animazione del progetto e dei relativi partenariati

R/CR20 – Avere una durata massima di cinque anni

Impegni

Il capofila e/o rappresentante legale delle strategie/progetti di cooperazione dovrà garantire:

IM01 - Il coordinamento amministrativo e finanziario del progetto

IM02 - Il monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del progetto

IM03 - L'elaborazione delle relazioni consuntive e previsionali sull'attuazione del progetto

IM04 - L'animazione, comunicazione, informazione e aggiornamento ai partner di progetto

IM05 - La divulgazione e informazione sul progetto, sulle attività realizzate e i risultati conseguiti.



322d22e5



--

Obblighi

Si rinvia a quanto previsto al Capitolo 10 "Elementi comuni e trasversali agli interventi".

Forme e tipo di sostegno**Forma di sostegno**

Sovvenzione

Tipo di sostegno

Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario

Costi unitari

Finanziamento a tasso fisso

I costi diretti di personale saranno riconosciuti in base a unità di costo standard orario, calcolate dividendo i più recenti costi del lavoro lordi annui documentati per il personale, considerando i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per 1.720 ore (rif. Art 55 par. 2 del Reg. UE 2021/1060). Le unità di costo standard saranno determinate per ogni categoria di personale, secondo le diverse qualifiche.

Le spese per altri costi diretti saranno riconosciute a rimborso dei costi ammessi.

Le spese relative ai costi indiretti saranno calcolate in misura forfettaria, sulla base del 15% dei costi diretti di personale (rif. Art 54 del Reg. UE 2021/1060).

Aliquota di sostegno

100% della spesa ammessa, salvo quanto previsto all'art. 77 comma 4 del Reg. 2115/2021 per cui le spese riconducibili ad altri interventi devono avere l'intensità di aiuto fissata per i singoli interventi.

Aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

✓ Misto

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

✓ Notifica ✓ Regolamento generale di esenzione per categoria ✓ Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo ✓ Importo minimo (de minimis)



322d22e5

